

**STATUTO SOCIALE**  
**3 ITALIA S.p.A.**

## STATUTO SOCIALE

### **Articolo 1 Denominazione**

La denominazione della Società è "**3 Italia S.p.A.**".

### **Articolo 2 Sede**

La Società ha sede in Trezzano sul Naviglio.  
Uffici di rappresentanza, filiali e sedi secondarie possono essere istituiti o soppressi in Italia ed all'estero secondo la normativa vigente.

### **Articolo 3 Domicilio**

Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

### **Articolo 4 Oggetto**

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare:

- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione e trasmissione radiotelevisiva, di proprietà della società o di terzi, siano esse reti radio (tra cui in particolare, quelle secondo la tecnologia UMTS) satellitari o fisse, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresi l'acquisto, lo sviluppo, la proprietà, la vendita e la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- lo svolgimento di attività editoriali (con l'esclusione della edizione di giornali quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
- l'assunzione e la gestione di partecipazione anche di controllo, parziale o totale, in società aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società può inoltre compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così, in breve, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, operazioni nei confronti di banche ed assicurazioni, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta applicabili.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

## **Articolo 5**

### **Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con apposita delibera assembleare.

## **Articolo 6**

### **Capitale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 3.596.462.040,00 (tremiliardicinquecentonovantaseimilioniquattrocentosessantaduemilaquaranta virgola zero zero) suddiviso in numero 719.292.408 (settecentodiciannovemilioniduecentonovantaduemilaquattrocentootto) azioni del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge, ma in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione in favore degli azionisti di partecipare a detto aumento può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del giorno 24 luglio 2002 ha deliberato come segue:

a) di aumentare in via scindibile, in una o più tranches, il capitale della Società per un ammontare massimo di Euro 130.178.840,00 (centotrentamilionicentosesttantottomilaottocentoquaranta) mediante emissione di un numero massimo

di 26.035.768 (ventiseimilionitrentacinquemilasettecentosessantotto) nuove azioni ordinarie (le "Nuove Azioni") del valore nominale di Euro 5,00 (cinque) cadauna, con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti.

Tutte le Nuove Azioni dovranno essere destinate al servizio del Piano di stock option (di seguito "Piano") e la relativa sottoscrizione dovrà quindi essere riservata esclusivamente ai beneficiari delle opzioni concesse nell'ambito del Piano stesso.

Le nuove Azioni saranno emesse ad un Prezzo di Sottoscrizione che, tenuto conto del parere espresso dal Collegio Sindacale in data 30 ottobre 2001, come confermato in data 19 giugno 2002 viene fissato in Euro 5,17 (cinque e diciassette centesimi).

Il Prezzo di Sottoscrizione (come eventualmente rideterminato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto di seguito previsto) dovrà essere integralmente versato dai sottoscrittori contestualmente alla sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione, con esclusione pertanto della facoltà per i sottoscrittori di versare, all'atto della sottoscrizione, esclusivamente i 3/10 (tre decimi) del valore nominale delle Nuove Azioni, oltre al relativo sovrapprezzo.

b) Di fissare il Termine di Sottoscrizione in coincidenza con l'ottavo anniversario del c.d. "granting" delle opzioni oggetto del Piano, vale a dire il 17 luglio 2009; prevedendo sin d'ora che, ove non integralmente sottoscritto, l'Aumento di Capitale al Servizio del Piano rimanga fermo nei limiti della sottoscrizione raccolta a tale data.

c) Di conferire al Consiglio di Amministrazione (che agisce su raccomandazione del cosiddetto Remuneration Committee):

(i) il mandato per dare attuazione all'Aumento di Capitale al Servizio del Piano, anche in più tranches e nei termini che riterrà più opportuni, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 2438 Cod. Civ. e comunque in conformità alle previsioni del Piano e a quanto verrà stabilito dagli organi deputati a darvi attuazione;

(ii) la facoltà ed il potere di incrementare (ma non di ridurre, in ogni caso) il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione in conformità alle previsioni del Piano, solamente laddove e nel momento in cui ciò si rendesse necessario per effetto di (A) modifiche del valore nominale delle azioni, attualmente fissato in Euro 5,00 (cinque) (anche in conseguenza di operazioni sul capitale della Società, quali a titolo esemplificativo, frazionamenti ed accorpamenti di azioni) che dovessero intervenire prima della scadenza del Termine di Sottoscrizione, con la finalità esclusiva di mantenere inalterata la proporzione fra il valore nominale di ciascuna Nuova Azione (come eventualmente modificato) ed il relativo sovrapprezzo, così come determinato con l'odierna delibera ovvero (B) modifiche che dovessero intervenire in futuro nella struttura delle voci passive del patrimonio netto della Società e, in particolare, delle voci relative al capitale sociale e alle diverse forme di contribuzioni a capitale da parte dei soci (versamenti in conto capitale; finanziamento in conto futuro aumento di capitale; etc.), nel rispetto ed esclusivamente in stretta applicazione di quanto stabilisce la formula di cui all'attuale formulazione dell'Articolo 6.2 del Piano.

L'assemblea straordinaria del giorno 24 febbraio 2005, ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale della Società di ulteriori massimi Euro 86.757.598,00 (ottantaseimilionisettecentocinquantasettemilacinquecentono-vantotto).

Tale aumento di capitale sarà effettuato in due tranches come descritto di seguito, entro, e non oltre, il 28 febbraio 2006:

(a) una tranche di Euro 59.384.631,00 (cinquantanovemilionitrecentottantaquattromilaseicentotrentuno) da sottoscrivere nel periodo fissato dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato e da offrirsi agli azionisti pro rata rispetto alla loro partecipazione azionaria immediatamente prima dell'aumento di capitale approvato in data 24 febbraio 2005;

(b) una tranche pari all'ammontare residuo di Euro 27.372.967,00 (ventisettemilioneitrecentosettantaduemilanovecentosessantasette) da sottoscrivere nel periodo fissato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato e da offrirsi agli azionisti pro rata rispetto alla loro partecipazione azionaria immediatamente prima dell'aumento di capitale approvato in data 24 febbraio 2005.

L'assemblea straordinaria del giorno 13 maggio 2005, ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale della Società di ulteriori massimi Euro 750.000.000,00 (settecentocinquantamiloni).

Tale aumento di capitale dovrà essere attuato da parte degli amministratori a ciò delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore delegato, entro, e non oltre, il 31 dicembre 2005.

In data 1° agosto 2005, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in modo scindibile per massimi euro 700.000.000,00 (settecentomilioni virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 140.000.000 (centoquaranta milioni) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna; il termine ex art. 2439, comma secondo, del codice civile è fissato al 31 dicembre 2005, con previsione che, se al detto termine l'aumento non fosse stato per intero collocato, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 9 settembre 2005 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.250.000.000,00 (tre miliardi duecentocinquantamiloni virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 650.000.000 (seicentocinquantamiloni) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti di partecipare a detto aumento ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., il tutto a servizio dell'offerta globale finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., come deliberato nella parte ordinaria della medesima assemblea.

Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 30 giugno 2006, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro quella data.

## **Articolo 7**

### **Recesso**

Il diritto di recesso degli azionisti è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di: a) proroga del termine di durata della Società; b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **Articolo 8**

### **Assemblea**

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

### **Articolo 9 Convocazione**

L'Assemblea è di norma convocata dagli Amministratori, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.

Si applica l'articolo 2367 del Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (al domicilio indicato a libro soci, in senso lato inteso, e così comprensivo anche di numero telefax, indirizzo di posta elettronica ovvero qualsiasi altro recapito dalla tecnologia consentito) almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea stessa.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge nel quotidiano *Il Sole 24 Ore* o, in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano *Corriere della Sera*, o, infine, in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo di quest'ultimo, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

L'avviso di convocazione, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, così come dell'ordine del giorno, della prima, della seconda, ed eventualmente della terza convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4 del Codice Civile, nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a cura della Società, nei quali gli azionisti

sti e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

### **Articolo 10** **Ammissione - Delega**

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato che attesti il possesso delle azioni. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 9 che precede.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

### **Articolo 11** **Presidente dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, ferme le competenze e le responsabilità di legge.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.

Nell'Assemblea straordinaria, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

### **Articolo 12** **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda e in terza convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

### **Articolo 13** **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

### **Articolo 14** **Consiglio di Amministrazione - Composizione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, anche non aventi qualità di socio.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rinominati.

### **Articolo 15** **Consiglio di Amministrazione - Nomina**

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate. Tanti Soci che rappresentino, individualmente o collettivamente, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato

potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente; ciascun candidato dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale nomina. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale primo candidato soddisfi i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, passandosi, in caso contrario, al secondo ovvero - se necessario - ai successivi.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.

## **Articolo 16** **Consiglio di Amministrazione - Convocazione**

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea, in Asia, in Oceania ed in Ameri-

ca del Nord, Centro o Sud, dal Presidente, dal Vice Presidente o da alcuno degli Amministratori Delegati, ove nominati o da almeno 2 consiglieri non delegati.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

### **Articolo 17** **Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà decisivo.

Gli Amministratori che si trovino, rispetto ad una determinata deliberazione, in situazione di conflitto di interessi, dovranno astenersi dal voto. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo.

Per gli Amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della Società oggetto di delibera, si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, almeno ogni tre mesi.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

## **Articolo 18** **Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più Amministratori delegati e/o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria.

## **Articolo 19** **Rappresentanza Sociale**

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, ove nominati, al Vice-Presidente ed a ciascun Amministratore Delegato in via disgiuntiva.

## **Articolo 20**

## Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società" si intendono, tra l'altro, quello delle telecomunicazioni, dell'informatica e della multi medialità.

I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. In caso di ammissione delle azioni della Società alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, non possono ugualmente essere inseriti nelle liste di cui infra, in applicazione del divieto del cumulo degli incarichi, da valutarsi secondo criteri di effettività e ragionevolezza, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque Società quotate su mercati regolamentati italiani ovvero esercitanti impresa di assicurazione, con esclusione delle Società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista.

I soci che partecipano a un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal secondo membro effettivo eletto nella medesima lista del Presidente cessato.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

In caso di ammissione delle azioni della Società alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano:

- il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo e avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio;
- l'informazione degli Amministratori al Collegio Sindacale stabilita dall'art. 150 del D.Lgs. numero 58 del 24 febbraio 1998, viene data con periodicità almeno trimestrale, anche in forma orale, richiamato altresì quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

## **Articolo 21**

### **Bilancio**

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.

## **Articolo 22**

### **Controllo Contabile**

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

## **Articolo 23**

### **Utili e Dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso

gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile e dall'art. 158 del D.Lgs. numero 58 del 24 febbraio 1998, ricorrendone tutte le condizioni di legge.

#### **Articolo 24** **Prescrizione dei Dividendi**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della Società.

#### **Articolo 25** **Scioglimento e Liquidazione**

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

#### **Articolo 26** **Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

#### **Articolo 27** **Disposizione Finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.